

**Delib.Ass.Legisl. 3 dicembre 2008, n. 202 <sup>(1)</sup>.**

**Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011 - L.R. 10 gennaio 2000, n. 1. (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1844) <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 17 dicembre 2008, n. 213.

(2) Con *Delib.G.R. 27 luglio 2009, n. 1067* sono state approvate le modalità di valutazione dei servizi sperimentali rivolti ai bambini in età 0-3, ai sensi della presente delibera.

---

### L'Assemblea legislativa

Richiamata la Delib.G.R. 10 novembre 2008, n. 1844 recante in oggetto “Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011. L.R. n. 1/2000”;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione referente “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” con nota prot. n. 27517 in data 26 novembre 2008;

dato atto che la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8, ed in particolare l’art. 10, prevede che l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi di norma ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la prima infanzia, che definisca:

- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l’attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;

- le linee di indirizzo per l’attuazione di iniziative di formazione degli operatori;

- le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, di formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;

preso atto dell’Intesa tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane, siglata in sede di Conferenza unificata in data 14 febbraio 2008 che, tra l’altro, riconferma i criteri sulla cui base le Regioni e le Province autonome attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, oltre che le disponibilità finanziarie per l’anno 2008 finalizzate a tale realizzazione;

dato atto che, con la Delib.G.R. n. 1396/2008, si è dato attuazione al piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi, per l'anno 2008;

considerato che il programma delle azioni relative ai servizi educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso, in cui le finalità e gli obiettivi propri delle diverse aree sono elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume come riferimento la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie e impegna le istituzioni di governo a una programmazione comune;

dato atto che con propria *Delib.G.R. n. 178/2008* si è proceduto all'adozione di un atto programmatico di indirizzo limitatamente all'anno 2008 e ciò in considerazione dell'opportunità di far coincidere la programmazione provinciale dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni con l'approvazione dei piani di zona indicati all'*art. 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2* e successive modifiche "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

dato atto inoltre che, per quanto riguarda i servizi sperimentali, è ora possibile demandare al livello provinciale l'analisi sulla sperimentabilità, riservando al livello regionale solo le situazioni più complesse;

richiamato il proprio Ordine del giorno n. 381/1 approvato in data 28 settembre 2005 con il quale si impegna, tra l'altro:

- a incentivare ulteriormente, stante anche l'aumento della popolazione infantile, l'offerta quantitativa e qualitativa dei servizi per l'infanzia quale risposta soddisfacente alla domanda sociale inevasa che segnala ogni anno liste di attesa, sollecitando, al contempo, un superamento degli squilibri territoriali ancora esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi per la prima infanzia;

- ad adeguare i contributi per i soggetti gestori pubblici e privati, in particolare per la realizzazione dell'obiettivo che si è dato il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e cioè che gli Stati membri si dotino di servizi per la prima infanzia tali da raggiungere, nel 2010, almeno il 33% dei bambini in età;

dato atto altresì che, in coerenza con le linee di indirizzo e di programmazione regionale, viene sollecitata alle Amministrazioni provinciali una particolare attenzione alle differenti situazioni territoriali, operando anche attraverso una differenziazione dei contributi in base al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista geografico e assumendo, tra l'altro, come impegno lo sviluppo, in tali territori, di servizi per l'infanzia;

viste:

- la *L.R. 20 gennaio 2004, n. 2* "Legge per la montagna";

- la *L.R. 26 aprile 2001, n. 11* "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";

- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12, il quale prevede che la concessione di contributi a persone ed Enti pubblici e privati sia

subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi medesimi ai soggetti interessati;

richiamata la *legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e della *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*”;

dato atto che i fabbisogni finanziari da destinare all’attuazione degli indirizzi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse regionali, sui pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi Bilanci della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari 2009 - 2010 - 2011;

rilevato che gli indirizzi regionali, adottati con propria *Delib.G.R. n. 178/2008*, sono relativi all’anno 2008 e che è dunque necessario procedere all’approvazione degli indirizzi triennali per gli interventi di sviluppo, consolidamento e qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni, a partire dal prossimo anno 2009;

dato atto inoltre che la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna è stabilita in seguito all’assegnazione di finanziamenti provenienti dallo Stato anche con riferimento al Fondo nazionale delle politiche sociali, e al Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

valutato altresì che, qualora si rendessero disponibili per le medesime finalità ulteriori risorse, sia regionali che statali, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell’allegato “Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011. *L.R. 10 gennaio 2000, n. 1* e successive modifiche”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

preso atto delle Intese sottoscritte nell’anno 2007 tra Stato, Regioni e Province per il finanziamento alla sperimentazione di sezioni per bambini della fascia di età 0-3 anni, cosiddette “sezioni primavera”;

ritenuto, in attuazione delle Intese sopramenzionate e in coerenza con il programma regionale di sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi per bambini da zero a tre anni, di coordinare le azioni nazionali e regionali integrandole, allo scopo di realizzare una programmazione regionale organica;

dato atto che la Giunta ha sentito il parere della Conferenza regionale Autonomie locali nella seduta del 10 novembre 2008;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

Delibera:

---

---

1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, gli “Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni - Triennio 2009-2011”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che, ai sensi dell’*art. 10, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1* e successive modifiche, la Giunta regionale, in attuazione del sopracitato programma:

a) adotterà la delibera di programma annuale per i finanziamenti in conto capitale, approverà gli atti programmatori delle Province per le spese di investimento e adotterà il relativo riparto;

b) approverà il riparto dei fondi a favore delle Province per le spese correnti, unitamente all’assegnazione delle risorse a favore delle stesse;

3) di stabilire che, in attuazione dell’*art. 10, comma 3, della stessa legge regionale*, la Giunta regionale con successivi atti provvederà alla realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici, documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi anche in accordo con gli Enti locali;

4) di stabilire inoltre che:

- l’accertamento delle condizioni della sperimentality dei servizi, fino ad ora in capo ad un unico nucleo di valutazione a livello regionale, con successiva *Delib.G.R.* sarà demandato al livello provinciale, riservando al nucleo regionale l’esame dei progetti che propongono aspetti di sperimentality le cui caratteristiche non sono stabilite dalla *L.R. n. 1/2000* e successive modificazioni o che presentano particolari complessità;

- fino all’approvazione di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le procedure vigenti, di cui alla propria *Delib.G.R. n. 178/2008*;

5) di dare atto che i fabbisogni finanziari da destinare all’attuazione degli indirizzi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse regionali, sui pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi Bilanci della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari 2009 - 2010 - 2011;

6) di dare altresì atto che:

- la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna è stabilita in seguito all’assegnazione dei finanziamenti provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale delle politiche sociali e al Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

- qualora si rendessero disponibili per le medesime finalità ulteriori risorse, sia regionali che statali, le stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell’allegato “Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011. (*L.R. 10 gennaio 2000, n. 1* e successive modifiche)”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di stabilire che:

- nel rispetto delle norme recate dalla *Legge 350/03* e dall'*art. 4, comma 2, L.R. n. 25/2007*, le risorse regionali di cui al Capitolo di spesa 58435 dovranno finanziare esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi dell'*art. 3 della citata Legge 350/03*, trattandosi di contributi destinati alla realizzazione di interventi che insistono su immobili del patrimonio pubblico di proprietà di Enti locali;

- in considerazione dell'attuale incertezza dei finanziamenti statali, in particolare delle cosiddette sezioni primavera, la Giunta regionale con successivo atto, di anno in anno, definirà le modalità necessarie e le eventuali esclusioni dai finanziamenti regionali per la definizione di piani territoriali, in coerenza con le disposizioni nazionali e la programmazione regionale e ispirati al principio di equità;

8) di stabilire, inoltre, che con successivi atti della Giunta regionale si provvederà a dare attuazione alle iniziative dirette regionali, il cui onere finanziario graverà sui Capitoli 58437 e 75648;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

---

Allegato

**Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011. L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche**

**Premessa**

Il presente programma triennale di indirizzi relativo ai servizi educativi per l'infanzia, contiene elementi utili ad offrire ai soggetti pubblici e privati, gestori singoli o associati dei servizi educativi, un quadro unitario di riferimento in stretta connessione con le norme nazionali e regionali che lo sostengono, orientando l'azione programmatica degli Enti locali stessi per il triennio 2009-2011.

Esso rappresenta lo strumento programmatico che contiene gli indirizzi finalizzati all'estensione, al consolidamento e alla qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia.

L'arco temporale di riferimento coincide con la pianificazione sociale dei piani di zona per la salute e il benessere sociale e ciò al fine di facilitare una progettazione integrata tra servizi sociali e sanitari e servizi educativi in risposta alle esigenze dei diversi ambiti distrettuali.

Le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione del presente programma promuovono una progettualità integrata e mirata degli interventi al fine di:

- sollecitare, sulla base dei presupposti contenuti nel presente atto, una maggiore autonomia degli Enti locali nella programmazione delle politiche socio-educative in stretta relazione con le caratteristiche dello sviluppo proprio di ciascun territorio;

- promuovere politiche educative in grado governare le transizioni e i cambiamenti presenti nella società assumendo i servizi per la prima infanzia come luoghi nei quali promuovere partecipazione attiva, al fine di rafforzare lo spirito di comunità improntato allo sviluppo e alla crescita di comunità solidali;

- sostenere un sistema di servizi educativi pubblici e privati di qualità affinché essi rappresentino luoghi di accoglienza rivolti ai bambini e alle bambine e aperti alle famiglie, con particolare attenzione a quelle portatrici di significative difficoltà;

- garantire, all'interno del sistema regionale dei servizi per la prima infanzia, una pluralità di offerte educative rappresentate anche da differenti tipologie di servizi orientate a modelli organizzativi flessibili e ispirate a specifici progetti pedagogici;

- incentivare il superamento degli squilibri territoriali sia per quanto riguarda il rapporto tra domanda e offerta di servizi, sia all'interno delle diverse realtà provinciali, sia tra le stesse, nel tentativo di superare liste d'attesa, in particolare nelle realtà di maggiori dimensioni e in quelle di più recente espansione e, nello specifico, laddove è più alta la presenza di giovani coppie con figli piccoli;

- garantire una attenzione alla qualità delle prestazioni offerte dai servizi pubblici e privati assumendo il confronto e la messa in comune delle reciproche specificità al fine di assicurare un'offerta il più possibile omogenea;

- promuovere una metodologia della documentazione e della valutazione attraverso il raccordo e il confronto in sede provinciale dei Coordinamenti pedagogici provinciali, affinché la cultura dell'infanzia possa rafforzarsi e costituire un riferimento non solo a livello provinciale, ma anche distrettuale facilitando, nell'ambito dei piani di zona, progetti di trasversalità virtuosi;

- consolidare un raccordo tra il mondo della ricerca e quello del lavoro attraverso accordi con enti di ricerca e Università presenti sul territorio regionale;

gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale definiscono rispettivamente le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, affidando in particolare:

- alla Regione il compito specifico di approvare il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso il quale definire le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per i seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione dei servizi; la promozione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari; la promozione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, nonché per attività di ricerca, documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;

- alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il compito di approvare programmi e piani provinciali comprensivi dei

diversi interventi, indicando nel contempo i beneficiari dei contributi regionali (*artt. 5 e 14, L.R. n. 1/2000* e successive modifiche) e specificatamente:

a) i Comuni e, sentito il Comune interessato, altri soggetti gestori pubblici e privati per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi;

b) i soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.

Si rammenta che le Province dovranno dare attuazione all'*art. 14, comma 1, lettera f) della L.R. 24 marzo 2004, n. 6*, e successive modifiche "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università" che prevede l'adozione di criteri preferenziali relativamente alla erogazione di contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità Montane e dalle Associazioni intercomunali, tenendo conto della densità demografica dei territori. La *L.R. n. 6/2004* è stata approvata immediatamente prima della *legge regionale n. 8/2004* e dunque fa riferimento al testo originario della *L.R. n. 1/2000* (Provvedimenti adottati ai sensi dell'*art. 14, comma 4 della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1*). Il riferimento che la *L.R. n. 6/2004* e successive modifiche fa all'atto di Giunta regionale di determinazione di modalità e procedure dei contributi è ora da riferire al comma 5 dell'*art. 14* della legge regionale modificata (*L.R. n. 1/2000*, come modificata dalla *L.R. n. 8/2004*).

Le Province potranno integrare i finanziamenti regionali con risorse proprie. In base all'*art. 14* (comma 1, lettera b) della legge regionale, la Giunta regionale assegna alle Province finanziamenti per le funzioni direttamente svolte da queste ultime, in particolare le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'*art. 23* e per i coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'*art. 34*.

## **Interventi**

1) Estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3

2) Consolidamento dei servizi educativi funzionanti

3) Qualificazione dei servizi:

3.1) coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale

3.2) coordinamento pedagogico provinciale

3.3) formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali

#### 4) Realizzazione di servizi sperimentali

#### 5) Commissioni tecniche provinciali

In continuità con le precedenti programmazioni la Regione Emilia-Romagna mantiene una particolare attenzione alla promozione, al sostegno, consolidamento e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia attraverso i seguenti indirizzi:

- sviluppare e consolidare il patrimonio dei servizi 0-3 anni nell'ottica della cura e dell'educazione rivolte ai bambini e per facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di crescita dei figli;

- sollecitare un progressivo superamento degli squilibri territoriali, sia dentro i territori provinciali sia tra le Province stesse nel territorio regionale;

- ridurre il numero delle domande inevase (liste di attesa) presenti in virtù di una maggiore cultura dell'infanzia e di una diffusa consapevolezza che l'educazione e la cura dell'infanzia sono un evento che riguarda la famiglia e le istituzioni sociali, che si interessano del benessere di tutti i cittadini e contribuiscono a dare una risposta ai bisogni delle famiglie con figli piccoli;

- rafforzare la qualità delle prestazioni offerte siano esse pubbliche che private.

Le azioni già avviate nei precedenti anni e confermate nella presente programmazione sono rivolte alla:

- 1) Estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni - Nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi. (*Art. 14, comma 2, L.R. n. 1/2000 e successive modifiche*).

I fondi in conto capitale riguardano la nuova costruzione, l'acquisto, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, il ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia e l'arredo degli stessi.

### **Obiettivo**

Sviluppare ulteriormente i servizi per la prima infanzia anche al fine di adempiere alla Raccomandazione n. 8/2002 (Barcellona) del Consiglio d'Europa, la quale richiede ai Governi degli Stati membri di introdurre misure per sostenere lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia, elevando il numero dei posti nei servizi per bambini della fascia di età 0-3 anni al 33% entro il 2010.

Al riguardo è possibile ipotizzare, mantenendo l'impegno finanziario di questi ultimi anni e nonostante l'aumento della popolazione infantile a cui siamo interessati nel territorio regionale, un avvicinamento considerevole a tale percentuale. Tale indice di copertura è ormai raggiunto nella prevalenza dei Comuni capoluogo di provincia mentre permangono situazioni con un indice di copertura inferiore in diverse aree.



Per ottemperare ad obiettivi di riequilibrio territoriale e di maggiore omogeneità si richiede alle Amministrazioni provinciali di porre particolare attenzione a tali problematiche, dando priorità agli interventi da realizzare:

- nei Comuni dove sono più significative le liste d'attesa, in rapporto alla popolazione 0-2;
- nei Comuni privi di servizi educativi per la prima infanzia.

Gli uffici provinciali competenti, in accordo con gli uffici regionali, aggiornano periodicamente la ricognizione dei servizi per la prima infanzia.

### **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Nella ripartizione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni provinciali, siano esse regionali, statali, comunitarie, si conferma il criterio già adottato negli anni precedenti: una quota del finanziamento verrà suddivisa in parti uguali tra le Province. Le restanti risorse verranno ripartite, tra le Province, secondo i parametri consolidati:

- del numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino;
- dell'utenza potenziale rappresentata dai bambini in età 0-2 anni, residenti in ogni Provincia;
- dell'indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale provinciale e bambini iscritti) sulle classi di età 0-2 anni.

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

I finanziamenti verranno erogati dalle Province:

a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;

b) ai soggetti privati, sentito il Comune interessato. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione. In base all'*art. 28, comma 2, della legge regionale n. 1/2000* e successive modifiche, il vincolo di destinazione nel caso di finanziamenti in conto capitale a soggetti privati è di durata ventennale.

Si evidenzia che, in base al comma 3 dell'*art. 14* della legge regionale, i finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al precedente punto b), sono revocati, con le modalità indicate all'*art. 28* della stessa legge, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.

2) Consolidamento dei servizi educativi funzionanti. Sostegno alle spese di gestione (*Art. 14, comma 4, L.R. n. 1/2000 e successive modifiche*)

I fondi in conto gestione riguardano il sostegno ai soggetti gestori pubblici e privati di servizi educativi per l'infanzia nelle spese correnti.

## **Obiettivo**

Contribuire al sostegno delle spese di gestione a carico dei soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno investito nelle politiche socio-educative, nell'ottica del consolidamento.

## **Criteri di ripartizione delle risorse**

La Giunta regionale ripartirà le risorse per la gestione dei servizi tra le Province come segue:

- per i nidi e gli spazi bambini, in base al numero degli iscritti;
- per i centri per bambini e genitori, in base al numero dei bambini frequentanti.

Nell'elaborazione dei programmi provinciali (art. 11, comma 1, lett. a) le Amministrazioni dovranno garantire la coerenza degli interventi ed una ottimizzazione delle risorse disponibili oltre ad una attenzione mirata alle differenti situazioni territoriali e dei conseguenti diversi livelli di difficoltà.

L'accesso ai contributi verrà definito dalle Province principalmente in base:

- a criteri demografici;
- al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista geografico (quali ad esempio l'appartenenza a Comuni montani - vedi *art. 14 L.R. n. 6/2004 e successive modifiche*) - e socio-economico (quali ad esempio l'apertura di nuovi servizi o un forte potenziamento di quelli esistenti in rapporto anche allo sviluppo di attività economiche o turistiche);
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto.

In una logica di potenziamento dell'offerta dei servizi integrativi, nello specifico dei centri per bambini e genitori, si richiede alle Amministrazioni di differenziare i contributi in base all'orario di

apertura del servizio (minimo n. 3 volte alla settimana per complessive 9 ore). Confermando che, i requisiti minimi di funzionamento di tali servizi, per l'accesso ai finanziamenti regionali sono i seguenti:

- un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;
- un'apertura di minimo 6 ore settimanali;
- una periodicità di apertura di almeno due volte la settimana.

### **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai soggetti gestori indicati all'art 5 lettere a), b), c) e d). I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla legge regionale per l'accreditamento (art. 19).

3) Qualificazione dei servizi - Articolazione e differenziazione degli interventi (*Art. 14, comma 4, L.R. n. 1/2000 e successive modifiche*)

### **Obiettivo generale**

Supportare il processo di qualificazione dei servizi educativi attraverso il sostegno:

- A) alle figure di coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale;
- B) ai coordinamenti pedagogici provinciali;
- C) ai progetti di formazione permanente degli operatori.

Fermo restando l'obbligo di sostenere ciascuno degli obiettivi sopraindicati, anche in misura stabilita dalla Giunta regionale in sede di riparto, le Province hanno la facoltà di graduare i finanziamenti in base alle esigenze locali.

*A - Coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale di servizi aggregati (art. 34, comma 1 e art. 14, comma 4, L.R. n. 1/2000 e successive modifiche)*

## **Obiettivo**

La funzione di coordinamento dei servizi per la prima infanzia, svolta dai coordinatori pedagogici, viene assicurata dai Comuni, dagli altri enti o dai soggetti gestori, così come disposto dall'*art. 33 della L.R. n. 1/2000* e successive modifiche.

Nell'ottica di un graduale superamento delle forme di sostegno economico previste dalle risorse regionali, il sostegno ai soggetti gestori pubblici e privati che si avvalgono del coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale costituisce uno strumento ancora necessario per confermare l'esigenza della funzione del coordinamento pedagogico, esclusivamente nei Comuni di piccole dimensioni, secondo i criteri sotto riportati.

## **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Con atto della Giunta regionale si provvederà alla ripartizione delle risorse alle Province, in base al numero totale dei servizi coordinati (nidi, servizi integrativi e sperimentali), pubblici e privati. Si terranno presenti i Comuni con popolazione inferiore o pari ai 30.000 abitanti e i soggetti gestori privati la cui attività prevalente sia rivolta ai servizi educativi per la prima infanzia.

## **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

Il sostegno finanziario è previsto per i Comuni, con popolazione inferiore o pari ai 30.000 abitanti, per le Unioni di Comuni in cui siano presenti Comuni con popolazione inferiore o pari ai 30.000 abitanti e per i soggetti gestori privati che coordinano servizi educativi per la prima infanzia, anche unitamente a scuole dell'infanzia purché queste ultime non siano prevalenti. Le Amministrazioni provinciali potranno determinare il numero minimo e massimo dei servizi educativi coordinabili.

I destinatari dei finanziamenti sono:

- soggetti gestori associati, pubblici e privati, convenzionati o in appalto;
- soggetti gestori, pubblici e privati, singoli, solo se collocati in comuni montani o in aree che per la loro estensione comportino un aggravio organizzativo ed economico del servizio.

I soggetti gestori privati, convenzionati o in appalto, dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla *L.R. n. 1/2000*, e successive modifiche, per l'accreditamento (art. 19).

Ai fini della determinazione del contributo andrà considerato, da parte delle Amministrazioni provinciali, l'impegno professionale dei coordinatori pedagogici, in termini di tempo e presenza

richiesta per lo svolgimento delle attività, assumendo in particolare il riferimento al numero complessivo di servizi coordinati.

*B - Coordinamento pedagogico provinciale (art. 34, comma 2 e art. 14, comma 1 lettera b), L.R. n. 1/2000 e successive modifiche)*

## **Obiettivo**

La costituzione presso le Province dei coordinamenti pedagogici provinciali consente di mettere in dialogo i differenti orientamenti che hanno prodotto modelli organizzativi e pedagogici diversificati, la cui integrazione nel sistema regionale appare indispensabile ai fini di una divulgazione rispettosa delle diverse esperienze; tale integrazione rappresenta la condizione necessaria per il consolidamento di una cultura della infanzia promossa non solo da eccellenze solitarie, ma dall'insieme delle potenzialità presenti nel sistema integrato dei servizi educativi.

## **Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province**

Una quota del finanziamento regionale verrà suddivisa in parti uguali tra le Province. La restante quota sarà ripartita in base al numero dei coordinatori pedagogici presenti in ogni territorio provinciale.

## **Destinatari dei finanziamenti**

In base all'art. 14, comma 1 lettera b), della legge regionale le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali spettano alle Province.

Ferma restando la discrezionalità di massima dei coordinamenti pedagogici provinciali nella individuazione dei contenuti dell'attività di formazione, possono essere individuati a livello regionale, anche tramite accordi con le Amministrazioni provinciali, temi di interesse comune il cui svolgimento compete ai singoli coordinamenti pedagogici provinciali.

*C - Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali (art. 35 e art. 14, comma 4, L.R. n. 1/2000 e successive modifiche)*

## **Obiettivo**

La promozione e il sostegno alle iniziative di formazione permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia pubblici e privati costituisce un obiettivo storico poiché la preparazione del personale rappresenta una delle condizioni imprescindibili che determinano la qualità del servizio. Tale obiettivo viene sostenuto con fondi dedicati anche per far fronte alla transizione generazionale che investe il sistema dei servizi all'interno dei quali il ricambio del personale nel prossimo triennio assumerà un rilievo significativo. La formazione all'interno dei corsi dovrà essere orientata inoltre alla messa a punto di percorsi nei quali, operatori dei servizi e coordinatori, si confronteranno per la messa a punto di una progettazione pedagogica comprendente anche strumenti di autovalutazione espliciti, utili a configurare corrette procedure di monitoraggio e valutazione della qualità.

## **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei budget provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno effettivamente partecipato ad essa con riferimento all'anno educativo e scolastico precedente.

## **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici;
- c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai soggetti gestori specificati alle lettere c), d), che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.

I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla *L.R. n. 1/2000* e successive modifiche per l'accreditamento (art. 19).

Le Province, preso atto dei piani di formazione presentati dai soggetti gestori, potranno erogare sostegni finanziari a quelli che, in forma associata o singola (solo per i soggetti che nel territorio comunale gestiscono un numero di servizi 0-3 anni pari o superiori a 7), promuovono:

- forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati, orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi comuni, funzionali a creare omogeneità sul territorio;
- corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione dell'apertura dell'anno educativo;
- corsi di formazione dilazionati durante l'anno.

4) Realizzazione di servizi sperimentali (art. 3 comma 7 e 8, *art. 14, comma 4, L.R. n. 1/2000* e successive modifiche, *Delib.C.R. n. 646/2005*)

## **Obiettivo**

La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni (*art. 3, comma 7, legge regionale n. 1/2000* e successive modifiche).

Alcune tipologie di servizi sia per il fatto di essere espressamente richiamate dalla legge regionale sia per l'applicazione diffusa nel territorio, sin dall'entrata in vigore della *legge regionale n. 1/2000* e successive modifiche e, nel caso dell'educatrice familiare anche prima, sono ormai modelli sedimentati e uniformi. Il riferimento è all'educatrice familiare e all'educatrice domiciliare o piccolo gruppo educativo.

Per i motivi di cui sopra l'accertamento delle condizioni che giustificano la sperimentabilità, fino ad ora accertate da un unico nucleo di valutazione a livello regionale, può essere effettuato a livello provinciale.

Continueranno ad essere sottoposti al nucleo regionale progetti che propongono aspetti di sperimentabilità le cui caratteristiche non sono stabilite dalla *L.R. n. 1/2000* e successive modificazioni o che presentano particolari complessità. La Giunta regionale provvederà con successivo atto ad individuare percorsi omogenei in tutti gli ambiti provinciali oltre che alla nuova costituzione del nucleo regionale di valutazione dei servizi sperimentali.

Fino all'approvazione di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le procedure vigenti (*Delib.Ass.Legisl. n. 178/2008*).

## **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Le risorse regionali verranno individuate, per la definizione dei budget provinciali, sulla base del numero e delle tipologie delle sperimentazioni approvate.

## **Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province**

1) Per il servizio sperimentale di educatrice familiare destinatari del finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate.

2) Per gli altri servizi sperimentali, destinatari del finanziamento sono i soggetti gestori pubblici e privati.

**5) Commissioni tecniche provinciali** (*art. 23, L.R. n. 1/2000 e successive modifiche, Delib.C.R. n. 646/2005*)

## **Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province**

Nella ripartizione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni provinciali, si conferma il criterio già adottato negli anni precedenti: una quota del finanziamento verrà suddivisa in parti uguali tra le Province. Le restanti risorse verranno ripartite in base al numero delle pratiche esaminate da ciascuna commissione tecnica provinciale.

Le risorse sono destinate al funzionamento delle commissioni tecniche provinciali.